



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: CIS

aaaa: 2017

nnnnn: 9

TITOLO: Chiarimenti sulla rilevanza sismica di piccoli interventi

Quesito:

Quesito 9 del 28.08.2017

Un comune di Regione Lombardia - mi chiede la pratica sismica per ogni intervento che presento, nel particolare mi viene richiesto sia per una tettoia in legno che ha funzione di deposito (cosa comprensibile) che per l'apertura di una finestra in un immobile, mi hanno anche evidenziato che nel caso di non presentazione della pratica sismica e relativo collaudo la responsabilità risulta del progettista, vorrei capire come comportarmi in quanto a mio parere l'apertura di una finestra, tra l'altro in corrispondenza di una finta finestra (realizzata solo per estetica) con un muro di 15 cm a livello strutturale non può avere particolare rilevanza. . Spero di poter avere maggior chiarezza, soprattutto per poter comprendere con i tecnici comunali su quali opere sia giusto da parte loro richiedere tale documentazione, loro mi hanno riferito che poiché la legge non è chiara lo chiedono per tutto al fine di evitarsi responsabilità.

Risposta quesito:

Risposta del 31.08.17

Le confermo che purtroppo i Suoi dubbi non possono essere completamente fugati. Infatti il tema delle opere minori che non hanno rilevanza per l'incolumità pubblica ai fini sismici è un tema che è stato molto

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

dibattuto in Regione. Il 30 maggio 2017 Regione Lombardia ha emesso la legge di semplificazione 2017 (vedi allegato) nella quale all'art. 25 è stato introdotto il concetto di opere minori indicando esplicitamente che per esse non si applicano le disposizioni della legge regionale 33/2015. Purtroppo poco dopo sempre Regione Lombardia ha emesso la legge n.22 del 10 agosto 2017 (vedi allegato) nella quale all'art. 11 comma 2 vengono abrogati i commi della legge di semplificazione relativi alle opere minori. In pratica si torna alla legge 33/2015 senza alcuno "sconto". Secondo l'interpretazione più restrittiva della maggior parte di comuni lombardi l'istanza sismica va quindi presentata per qualunque opera strutturale anche se non influente ai fini sismici per la pubblica incolumità. Su questo ci sarà tanto da discutere e noi come Ordine di Milano e come Croil faremo la nostra parte, ma al momento la situazione è questa. Rimane il fatto che sia responsabilità del progettista valutare quali opere siano da considerarsi opere strutturali e quali invece siano opere edili su elementi non progettati per portare carichi o per dare rigidezza alla struttura.

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.